DETERMINAZIONE PRESIDENTE

N. 4

DI DATA 09.04.2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DI INIZIATIVE, PROGRAMMI E PROGETTI DA REALIZZARE IN PARTENARIATO O IN COLLABORAZIONE CON SOGGETTI ISCRITTI ALLA LONG LIST DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 5 NOVEMBRE 2020, N. 86. APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE QUADRO CON ENEA - AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE.

LA PRESIDENTE

VISTO l'art. 17, comma 2, n. 25) dello Statuto dell'Ente, che rimette alla competenza del Consiglio di Amministrazione "*l'approvazione delle convenzioni e degli accordi con Università e con soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali*";

CONSIDERATO che:

- Area Science Park, nell'ambito del sistema ARGO, sviluppa, tra le altre, attività di ricerca nell'ambito delle tecnologie orientate alla realizzazione di modelli di implementazione della sostenibilità ambientale attraverso diverse piattaforme concepite per mettere a sistema, integrare e ottimizzare in un'unica *facility* risorse, conoscenze ed esperienze presenti nei Laboratori attivi sul territorio regionale e per promuovere sinergie tra attori regionali, nazionali e internazionali del settore, con lo scopo di fornire attraverso di essa:
 - supporto all'eco-innovazione e alla transizione verso l'economia circolare, anche tramite l'applicazione della simbiosi industriale a livello industriale di ricerca e di territorio;
 - sviluppo e messa in operatività di sistemi di economia circolare e simbiosi industriale nel quadro degli insediamenti ad alta tecnologia;
- il modello Hub & Spoke su cui ARGO è strutturato prevede che dopo la fase di primo test su scala regionale, le attività e relazioni strutturate all'interno del Sistema ARGO siano sviluppate su scala allargata, sia attraverso l'estensione delle relazioni a ulteriori nodi di attività e iniziative, presenti sul territorio nazionale, sia attraverso l'estensione delle metodologie già testate in nuovi ambiti territoriali;

RITENUTO opportuno perseguire le finalità dinanzi descritte attraverso lo svolgimento di attività di studio, ricerca e sviluppo di progettualità nell'ambito di un rapporto di collaborazione con

soggetti dotati di competenze affini e/o strumentali rispetto alla missione e agli intenti di Area Science Park, che garantisca il perseguimento dell'interesse pubblico e che consenta all'Ente di avvalersi di elevate competenze tecniche e specialistiche esterne ad esso;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 5 novembre 2020, n. 86, con cui veniva adottato il testo dell'avviso pubblico finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse per costituire una *long list* di soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, interessati a realizzare iniziative, programmi e progetti, coerenti con la missione di Area Science Park, in partenariato o in collaborazione con quest'ultima, con l'intento di dotarsi di uno strumento di accelerazione a garanzia dell'efficienza, dell'efficacia, della qualità, della tempestività, dell'economicità e della pubblicità delle procedure di individuazione di potenziali *partner*, nel rispetto dei principi espressamente previsti dall'ordinamento nazionale ed eurounionale di proporzionalità, di non discriminazione, di parità di trattamento e di trasparenza e a tutela della legalità;

PRESA VISIONE del verbale della commissione riunitasi il 9 marzo 2021 per valutare le manifestazioni di interesse pervenute in risposta al suddetto avviso dal 10 febbraio al 5 marzo 2021 e, in particolare, della valutazione positiva espressa in ordine alla manifestazione di interesse presentata da ENEA - Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile, costituente titolo per l'iscrizione alla citata *long list*, e ritenuto di condividerle;

PRESO ATTO che ENEA - Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile è un Ente di diritto pubblico, istituito con legge 28 dicembre 2015, n. 221 e posto sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica, nonché alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione e ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo economico sostenibile;

PRESO ATTO, altresì, che:

- l'ENEA - Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile, tramite il Dipartimento "Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e Territoriali" (SSPT), svolge attività di ricerca, sviluppo e applicazione di tecnologie e metodologie sui temi della sostenibilità, dell'economia circolare e di nuovi modelli economici sostenibili, dell'uso efficiente delle risorse, della gestione sostenibile delle risorse idriche e dei rifiuti, della gestione sostenibile del territori, della difesa del suolo, dei rischi naturali ed antropici, dei sistemi agro-alimentari, della gestione del patrimonio edilizio, della conservazione dei Beni Culturali;
- in particolare, la Divisione "Uso efficiente delle risorse e chiusura dei cicli" (USER) e la sezione "Supporto al coordinamento delle attività sull'Economia Circolare" (SEC) dispongono di competenze avanzate per lo sviluppo e la gestione di strumenti, tecnologie e servizi nel campo dell'economia circolare, per l'uso e la gestione efficiente delle risorse, dalla progettazione alla produzione di beni e servizi e alla chiusura dei cicli, al fine di prolungare la vita utile dei prodotti e mantenere il più alto valore possibile delle risorse, riducendo consumi e sprechi e

valorizzando scarti e rifiuti;

- tali strutture mettono al servizio delle imprese, delle Pubbliche Amministrazioni e degli altri soggetti interessati: ricercatori e tecnici con alte specializzazioni e *know how* nel campo dell'eco-innovazione di processo, di prodotto/servizio e di sistema; infrastrutture, *hall* tecnologiche, impianti pilota, laboratori, piattaforme digitali e banche dati; metodologie e approcci eco-innovativi; tecnologie avanzate (realizzazione, diffusione ed implementazione) per caratterizzazione e produzione di materiali innovativi, recupero/riciclo, valorizzazione delle risorse, trattamento di scarti, rifiuti e reflui; nuovi modelli di *business* e di gestione di aree urbane ed industriali; strumenti di misurazione della circolarità e diagnosi delle risorse; supporto allo sviluppo di strategie a livello locale, nazionale ed europeo ed adeguamento di strumenti normativi; brevetti e sviluppo di *software* per l'economia circolare; formazione, informazione e comunicazione;

CONSIDERATO che Area Science Park ed ENEA - Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile hanno un interesse comune ad attivare studi, ricerche, iniziative progettuali congiunte e servizi di trasferimento tecnologico rivolti a *stakeholder* e a imprese dei contesti regionali di riferimento del sistema ARGO e correlati ai temi dell'eco-innovazione, dell'economia circolare, dell'uso efficiente delle risorse, della simbiosi industriale e della gestione sostenibile del territorio, e al fine di realizzarli intendono addivenire a una forma di collaborazione volta all'attuazione dei principi e delle metodiche operative previste nel citato sistema strategico ARGO per Area Science Park e in accordo con la propria *mission* per ENEA - Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile;

RITENUTO:

- di instaurare con ENEA - Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile, un rapporto di collaborazione, nel quadro del Sistema Argo e secondo le rispettive normative, avente a oggetto la realizzazione congiunta di attività di:
 - realizzazione di progetti congiunti per l'implementazione della Simbiosi Industriale in imprese, consorzi industriali, cluster tecnologici, ecc., che con la collaborazione di Area Science Park potranno essere ulteriormente sviluppate nell'ambito del sistema Argo;
 - implementazione di azioni di trasferimento tecnologico e di progetti di eco-innovazione con le imprese, anche attraverso l'attivazione di collaborazioni con Università e/o centri di ricerca specialistici e l'uso di piattaforme tecnologiche di Area Science Park e dei laboratori di ricerca ENEA;
 - sviluppo di percorsi di alta formazione specialistica a livello nazionale e/o internazionale anche in collaborazione con Università e/o altri centri di ricerca;
 - attivazione e gestione congiunta di assegni di ricerca e dottorati di ricerca;
 - utilizzo delle tecnologie disponibili per lo sviluppo di progetti di ecoinnovazione e di nuovi servizi rivolti alle imprese nei settori di cui alla presente Convenzione;
 - implementazione di collaborazioni per l'analisi, e studio di servizi a supporto dell'eco-innovazione e della simbiosi industriale e il monitoraggio dei risultati delle azioni

implementate sui territori;

- implementazione di linee di ricerca.

- di sancire il raggiungimento di un'intesa a mezzo della stipulazione di una Convenzione Quadro;

PRESA VISIONE dello schema di Convenzione Quadro tra Area Science Park ed ENEA - Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile sui temi di comune interesse dell'eco-innovazione, dell'economia circolare, dell'uso efficiente delle risorse, della simbiosi industriale e della gestione sostenibile del territorio, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, e ritenuto di approvarlo;

PRESO ATTO che l'art. 5 della Convenzione Quadro prevede la nomina dei referenti per l'attuazione della Convenzione stessa;

RITENUTO di individuare quale referente per Area Science Park il Direttore della Struttura Innovazione e Sistemi Complessi, Stephen John Taylor;

DATO ATTO che la Convenzione Quadro sarà sottoscritta dalla Presidente Caterina Petrillo, inclusa la facoltà di apportare marginali modifiche o integrazioni al testo, che dovessero rendersi necessarie in fase di sottoscrizione;

CONSIDERATO che la prossima seduta del Consiglio di Amministrazione è prevista per il giorno 28 aprile 2021 e che sussiste la necessità di procedere all'immediata sottoscrizione della Convenzione Quadro per dare avvio alle iniziative strategiche in essa previste, secondo la programmazione di Argo;

DATO ATTO, altresì, che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa e che quanto deliberato attiene alle attività e alle finalità istituzionali dell'Ente;

RICHIAMATO l'art. 14, comma 4, del vigente Statuto dell'Ente, il quale prevede la possibilità, per la Presidente, di adottare, nell'ambito delle competenze rimesse dall'art. 17 al Consiglio di Amministrazione, "i provvedimenti di urgenza che devono essere ratificati dall'organo competente nella prima riunione successiva";

RITENUTO:

- di procedere ai sensi del citato art. 14, al fine di consentire la tempestiva sottoscrizione della Convenzione Quadro;
- di portare a ratifica la presente determinazione nella prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione;

DETERMINA

– di approvare lo schema di Convenzione Quadro tra Area Science Park ed ENEA - Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile sui temi di comune interesse dell'eco-innovazione, dell'economia circolare, dell'uso efficiente delle risorse,

della simbiosi industriale e della gestione sostenibile del territorio, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di individuare quale referente per Area Science Park il Direttore della Struttura Innovazione e Sistemi Complessi, Stephen John Taylor;
- di dare atto che la Convenzione sarà sottoscritta dalla Presidente Caterina Petrillo, inclusa la facoltà di apportare marginali modifiche o integrazioni al testo, che dovessero rendersi necessarie in fase di sottoscrizione;
- di portare a ratifica la presente determinazione nella prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione.

IL SEGRETARIO	LA PRESIDENTE
Diego Arocchi	Caterina Petrillo

Firmato digitalmente da DIEGO AROCCHI

CONVENZIONE QUADRO

TRA

l'**Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park** (nel seguito denominata "Area Science Park"), con sede legale in Trieste, Località Padriciano n. 99, 34149, (Codice e Partita IVA 00531590321), nella persona del …… domiciliato per la carica presso la suindicata sede

E

l'**Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile** (nel seguito denominata "ENEA" o "Agenzia"), con sede legale in Roma, Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel, n. 76, 00196, (Codice Fiscale 01320740580 – Partita IVA 00985801000), nella persona Presidente, prof. Federico Testa domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia

(Area Science Park ed ENEA nel seguito, singolarmente, anche la "Parte" e, congiuntamente, anche le "Parti")

PREMESSO CHE:

- Area Science Park è un ente pubblico nazionale di ricerca, vigilato dal Ministero dell'Università e della Ricerca, che favorisce e promuove l'innovazione, lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e il trasferimento dei suoi risultati al mercato, lo sviluppo del sistema economico basato sulla ricerca scientifica e tecnologica e sull'innovazione e che supporta i processi di creazione di nuove imprese innovative, tenuto conto degli obiettivi strategici fissati a livello nazionale ed europeo e delle linee di indirizzo del Ministero vigilante;

- nell’ambito delle proprie finalità istituzionali, Area Science Park promuove e svolge attività di ricerca scientifica e tecnologica fondamentale e applicata, di trasferimento di conoscenze e tecnologie, di diffusione dell’innovazione verso il tessuto produttivo, di formazione e di promozione in campo industriale; promuove lo sviluppo del proprio Parco scientifico e tecnologico; realizza progetti per lo sviluppo della competitività delle imprese e dei territori basato sull’innovazione; sperimenta, migliora e diffonde le proprie metodologie operative, promuove il miglioramento dei servizi e delle infrastrutture; definisce, progetta e gestisce piattaforme scientifiche e tecnologiche; instaura relazioni internazionali, specialmente con le limitrofe regioni europee e con i Paesi in via di sviluppo e collabora con istituzioni pubbliche locali, regionali, nazionali, internazionali e con soggetti privati;
- Area Science Park è il soggetto attuatore e beneficiario diretto degli interventi finanziari previsti per la realizzazione del sistema strategico ARGO, nell’ambito del Protocollo di Intesa siglato il 1° marzo 2018 tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;
- ARGO è un sistema strategico basato sull’innovazione di processi, prodotti e di sistema per lo sviluppo economico a livello regionale, nazionale e internazionale e in grado di generare incrementi di produttività all’intero sistema economico, attraverso l’interazione tra ricerca e industria, considerata il vero fattore trainante dello sviluppo;
- nell’ambito del sistema dinanzi descritto Area Science Park sviluppa, tra le altre, ricerche nell’ambito delle tecnologie orientate alla realizzazione

di modelli di implementazione della sostenibilità ambientale attraverso diverse piattaforme, conoscenze ed esperienze presenti nei Laboratori attivi sul territorio regionale e per promuovere sinergie tra attori regionali, nazionali e internazionali del settore, con lo scopo di fornire attraverso di essa:

- supporto all'eco-innovazione e alla transizione verso l'economia circolare anche tramite l'applicazione della simbiosi industriale a livello industriale di ricerca e di territorio;
- sviluppo e messa in operatività di sistemi di economia circolare e simbiosi industriale nel quadro degli insediamenti ad alta tecnologia;

- è nel contesto sopradescritto e per il perseguimento delle finalità del sistema strategico ARGO che Area Science Park ha proceduto a individuare un partner per lo svolgimento in collaborazione di attività di studio, ricerca e sviluppo di progettualità congiunte negli specifici settori specialistici di ARGO, scegliendolo tra i soggetti iscritti alla *long list* costituita in attuazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente del 5 novembre 2020, n. 86, attraverso una procedura pubblica permanentemente aperta, adottata da Area Science Park con l'intento di dotarsi di uno strumento di accelerazione a garanzia dell'efficienza, dell'efficacia, della qualità, della tempestività, dell'economicità e della pubblicità delle procedure di individuazione di potenziali partner interessati a realizzare iniziative, programmi e progetti, coerenti con la missione di Area Science Park stessa, in partenariato o in collaborazione con quest'ultima, nel rispetto dei principi espressamente previsti dall'ordinamento nazionale ed eurounionale di proporzionalità, di non

discriminazione, di parità di trattamento e di trasparenza e a tutela della legalità;

- il soggetto individuato da Area Science Park per lo sviluppo delle suddette attività e progettualità congiunte è ENEA;

- ENEA è un Ente di diritto pubblico, istituito con legge 28 dicembre 2015, n. 221 e posto sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica, nonchè alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione e ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo economico sostenibile;

- ENEA, tramite il Dipartimento "Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e Territoriali" (SSPT), svolge attività di ricerca, sviluppo e applicazione di tecnologie e metodologie sui temi della sostenibilità, dell'economia circolare e di nuovi modelli economici sostenibili, dell'uso efficiente delle risorse, della gestione sostenibile delle risorse idriche e dei rifiuti, della gestione sostenibile del territori, della difesa del suolo, dei rischi naturali ed antropici, dei sistemi agro-alimentari, della gestione del patrimonio edilizio, della conservazione dei Beni Culturali. In particolare la Divisione "Uso efficiente delle risorse e chiusura dei cicli" (SSPT-USER), la sezione "Supporto al coordinamento delle attività sull'Economia Circolare" SSPT-SEC) e il Laboratorio Valorizzazione delle Risorse dei sistemi produttivi e territoriali (SSPT-USER-RISE) dispongono di competenze avanzate per lo sviluppo e la gestione di strumenti, tecnologie e servizi nel campo dell'economia circolare, per l'uso e la gestione efficiente delle risorse, con particolare riferimento allo sviluppo e all'implementazione di attività di

simbiosi industriale, dalla progettazione alla produzione di beni e servizi e alla chiusura dei cicli, al fine di prolungare la vita utile dei prodotti e mantenere il più alto valore possibile delle risorse, riducendo consumi e sprechi e valorizzando scarti e rifiuti. Tali strutture mettono al servizio delle imprese, delle Pubbliche Amministrazioni e degli altri soggetti interessati: ricercatori e tecnici con alte specializzazioni e know how nel campo dell'eco-innovazione di processo, di prodotto/servizio e di sistema; infrastrutture, hall tecnologiche, impianti pilota, laboratori, piattaforme digitali e banche dati; metodologie e approcci eco-innovativi; tecnologie avanzate (realizzazione, diffusione ed implementazione) per caratterizzazione e produzione di materiali innovativi, recupero/riciclo, valorizzazione delle risorse, trattamento di scarti, rifiuti e reflui; nuovi modelli di business e di gestione di aree urbane ed industriali; strumenti di misurazione della circolarità e diagnosi delle risorse; supporto allo sviluppo di strategie a livello locale, nazionale ed europeo ed adeguamento di strumenti normativi; brevetti e sviluppo di software per l'economia circolare; formazione, informazione e comunicazione;

- con la presente Convenzione Quadro Area Science Park ed ENEA intendono sancire il raggiungimento di un'intesa focalizzata sullo sviluppo congiunto di progettualità e servizi di trasferimento tecnologico rivolti a *stakeholder* e a imprese dei contesti regionali di riferimento del sistema ARGO e correlati ai temi dell'eco-innovazione, dell'economia circolare, dell'uso efficiente delle risorse, della simbiosi industriale e della gestione sostenibile del territorio;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione Quadro e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

Art. 2

(Disciplina dei rapporti tra le Parti)

I rapporti tra le Parti sono soggetti all'osservanza delle disposizioni contenute:

- nella presente Convenzione Quadro;
- nei singoli Accordi attuativi, di cui al successivo art. 5, stipulati in esecuzione della stessa Convenzione Quadro;
- in tutte le leggi che disciplinano le attività oggetto della presente Convenzione Quadro.

Art. 3

(Oggetto)

Con la presente Convenzione Quadro Area Science Park ed ENEA, in particolare tramite il Dipartimento "Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e Territoriali" (SSPT), si impegnano a collaborare, nel quadro del Sistema Argo e secondo le rispettive normative, sul tema di comune interesse "supporto sistemico a livello regionale della simbiosi industriale, dell'uso efficiente delle risorse e dell'eco-innovazione" e, in particolare, su studi, ricerche e progettualità volti a definire nuove metodologie di supporto all'innovazione tecnologica e modelli innovativi di *business* sostenibili.

La collaborazione sulle tematiche legate a eco-innovazione, economia circolare, simbiosi industriale, uso efficiente delle risorse e gestione sostenibile dei territori si articolerà anche tramite le seguenti azioni:

a) realizzazione di progetti congiunti per l'implementazione della Simbiosi Industriale in imprese, consorzi industriali, *cluster* tecnologici, ecc., che con la collaborazione di Area Science Park potranno essere ulteriormente sviluppate nell'ambito del sistema Argo;

b) implementazione di azioni di trasferimento tecnologico e di progetti di eco-innovazione con le imprese, anche attraverso l'attivazione di collaborazioni con Università e/o centri di ricerca specialistici e l'uso di piattaforme tecnologiche di Area Science Park e dei laboratori di ricerca ENEA;

d) sviluppo di percorsi di alta formazione specialistica a livello nazionale e/o internazionale anche in collaborazione con Università e/o altri centri di ricerca;

e) attivazione e gestione congiunta di assegni di ricerca e dottorati di ricerca;

f) utilizzo delle tecnologie disponibili per lo sviluppo di progetti di eco-innovazione e di nuovi servizi rivolti alle imprese nei settori di cui alla presente Convenzione;

g) implementazione di collaborazioni per l'analisi, e studio di servizi a supporto dell'eco-innovazione e della simbiosi industriale e il monitoraggio dei risultati delle azioni implementate sui territori,;

h) implementazione di linee di ricerca.

Art. 4

(Obblighi delle Parti e modalità della collaborazione)

Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione della presente Convenzione Quadro:

- a svolgere le attività di propria competenza con la massima cura e diligenza;
- a tenere informata l'altra Parte sulle attività effettuate.

In particolare, competerà alle Parti individuare di comune accordo i progetti e le iniziative atti all'esecuzione delle attività da svolgere in collaborazione tramite le azioni elencate alle lettere da a) a i) dell'art. 2 della presente Convenzione Quadro, disciplinandone i contenuti, le modalità operative e le condizioni attraverso gli specifici Accordi attuativi previsti e disciplinati dall'art. 5 della presente Convenzione.

La presente Convenzione Quadro non genera alcun diritto di esclusiva. Ne consegue che ciascuna Parte è libera di sottoscrivere Accordi similari con soggetti terzi.

Nessuna delle Parti assumerà o creerà obbligazioni per conto dell'altra né farà dichiarazioni o fornirà garanzie a nome dell'altra diverse da quelle autorizzate.

Le Parti concordano di garantire un'adeguata visibilità alla presente Convenzione Quadro.

Iniziative di comunicazione, promozionali o pubblicitarie della presente Convenzione Quadro e delle attività intraprese o realizzate sulla base di essa dovranno essere previamente concordate dalle Parti. In ogni opera o scritto, nel materiale e nelle attività di comunicazione riguardanti le azioni attuative della presente Convenzione Quadro dovrà essere menzionato l'intervento di

entrambe le Parti e fatto uso dei relativi loghi e segni distintivi.

Art. 5

(Accordi attuativi)

Le Parti provvederanno a formalizzare e rendere operative le attività oggetto della presente Convenzione Quadro attraverso la stipulazione di specifici Accordi attuativi.

Nell'ambito dei predetti Accordi dovranno essere puntualmente indicati e disciplinati, per quanto non previsto o in deroga a quanto pattuito con la presente Convenzione Quadro:

- le attività svolte in collaborazione e quelle di competenza di ciascuna Parte;
- le modalità di esecuzione e la durata delle attività;
- l'ammontare dei costi e delle eventuali entrate nonché la relativa ripartizione degli stessi tra le Parti;
- gli eventuali contributi finanziari (nazionali, internazionali e comunitari) provenienti da soggetti terzi;
- il personale coinvolto, le risorse umane esterne funzionali ad attività specifiche e le strutture più idonee al conseguimento degli obiettivi;
- il regime delle proprietà delle conoscenze acquisite congiuntamente o singolarmente dalle Parti nonché dei risultati conseguiti congiuntamente o singolarmente dalle stesse e la ripartizione delle relative *royalties*;
- le disposizioni in materia di sicurezza, di riservatezza e di trattamento dei dati;
- i Responsabili di ciascuna Parte per la corretta esecuzione delle disposizioni contenute nei singoli Accordi attuativi.

Previo consenso di entrambe le Parti, i suddetti Accordi attuativi potranno essere eventualmente stipulati con il coinvolgimento di soggetti terzi pubblici e privati in qualità di Parti contrattuali, ovvero, potranno prevedere la partecipazione di questi ultimi, in qualità di terzi, allo svolgimento di singole attività, previo espresso gradimento di entrambe le Parti.

Qualora gli Accordi attuativi prevedano prestazioni da eseguirsi da parte di terzi, le Parti dovranno agire in rigorosa osservanza della normativa sui contratti pubblici, qualora non fossero praticabili fattispecie convenzionali di partenariato pubblico *vs*. pubblico o pubblico *vs*. privato disciplinate dalla legge.

Gli Accordi attuativi verranno stipulati nel sistema di deleghe vigente in ciascuna delle Parti.

Art. 6

(Regole di comportamento presso la sede dell'altra Parte)

Ciascuna Parte si impegna ad accogliere, in qualità di ospite, il personale dipendente e/o quello in formazione dell'altra operante nelle attività oggetto della presente Convenzione Quadro.

Il personale dipendente, e i collaboratori a qualsiasi titolo, di una delle Parti che eventualmente si dovessero recare presso la sede dell'altra, per lo svolgimento delle citate attività, saranno tenuti a uniformarsi ai Regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso anche con riguardo al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. In particolare, la Parte ospitante si farà carico di informare gli stessi soggetti in merito ai suddetti Regolamenti e alle regole di sicurezza ivi adottate (piano di emergenza, procedure di

evacuazione, etc.) chiamandoli a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che riterrà, per motivi di organizzazione interna, di dovere redigere.

Ferma restando la responsabilità del Datore di Lavoro e dei Responsabili della struttura di volta in volta ospitante in merito alla conformità degli edifici e dei singoli locali alle normative vigenti, ciascuna Parte risulta singolarmente ed esclusivamente responsabile dei rischi derivanti dall'attività svolta dai propri lavoratori e delle conseguenti misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza, secondo quanto previsto dal citato D.Lgs. n. 81/2008, nonché delle seguenti attività:

-valutazione dei rischi per le rispettive attività;

- sorveglianza sanitaria dei propri lavoratori;

- informazione, formazione e addestramento dei propri lavoratori;

- fornitura e corretto impiego dei dispositivi di protezione individuale ai propri lavoratori.

Nel caso in cui l'accesso di lavoratori di una Parte nei locali dell'altra li esponga a rischi specifici per la propria salute e/o sicurezza, le Parti si impegnano a redigere congiuntamente un apposito documento di cooperazione e coordinamento, contenente le informazioni sui rischi e quant'altro ritenuto necessario ai fini del rispetto degli obblighi di legge in materia. La Parte ospitante si impegna inoltre ad addestrare i lavoratori della Parte ospitata all'uso delle strumentazioni che utilizzeranno presso le proprie sedi.

Le Parti con il loro personale e i loro collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti ad uniformarsi al Piano Triennale della Corruzione e della

Trasparenza (PTPC) e al Codice Etico e di Comportamento dei Dipendenti in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività

Art. 7

(Responsabilità civile)

Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall'altra Parte. In quest'ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.

Art. 8

(Copertura assicurativa)

Le Parti provvederanno alla copertura assicurativa sia a garanzia della responsabilità civile verso terzi (RCT), dei quali siano eventualmente tenute a rispondere, sia a garanzia del rischio per infortuni dei dipendenti e collaboratori dedicati alla realizzazione delle attività oggetto della presente Convenzione Quadro, che saranno chiamati a frequentare la sede dell'altra Parte e/o i luoghi di interesse per le attività.

In caso di infortunio o di danni a terzi le Parti si impegnano a segnalare tempestivamente l'una all'altra l'evento, affinché possano avviarsi le procedure assicurative presso gli istituti competenti (denuncia di infortunio o di sinistro).

Art. 9

(Disciplina della proprietà intellettuale e utilizzo dei risultati)

Le conoscenze pregresse di una Parte sono e restano di titolarità e proprietà della Parte medesima (*background*), così come i diritti di proprietà intellettuale, che non siano stati generati come risultato delle attività

attuative della presente Convenzione Quadro, rimarranno di esclusiva proprietà della Parte che li ha generati (*sideground*). La presente Convenzione Quadro non attribuisce dunque ad alcuna delle Parti alcun diritto in merito ai titoli di proprietà intellettuale dell'altra Parte.

Fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli autori o inventori, i risultati delle attività attuative della presente Convenzione Quadro (intendendosi per tali qualsiasi invenzione frutto dei progetti scientifici collaborativi, idea, metodo, *tool*, informazione, *software* e altri dati concepiti, attuati, sviluppati o ridotti in pratica nell'ambito delle attività di ricerca), ove brevettabili o comunque tutelabili attraverso altri titoli di proprietà intellettuale, saranno di titolarità congiunta delle Parti fatto salvo quanto diversamente pattuito negli Accordi attuativi in considerazione degli effettivi apporti di ciascuna Parte nel raggiungimento del risultato. Le Parti definiranno in un successivo accordo le modalità di protezione, gestione e sfruttamento dei risultati congiunti.

Salvo diversa pattuizione negli Accordi attuativi, i risultati delle attività, ove non brevettabili o comunque tutelabili attraverso altri titoli di proprietà intellettuale, potranno essere utilizzati da entrambe le Parti, nei rispettivi ambiti di competenza, in osservanza delle regole di riferimento per ogni singolo progetto o iniziativa condivisi.

Il personale di Area Science Park e di ENEA avrà il diritto di utilizzo di qualsivoglia risultato di cui ai commi 2 e 3 per il proseguimento della ricerca in ambito istituzionale, tenendone debitamente informata l'altra Parte.

Salvo quanto previsto ai commi precedenti, nulla di quanto contenuto nella

presente Convenzione Quadro potrà limitare l'uso di idee, concetti, *know-how* o tecniche che le Parti sviluppassero individualmente in esecuzione e nel corso della durata della presente Convenzione.

Le Parti, si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti coinvolti nei progetti scientifici collaborativi e nelle iniziative attuative della presente Convenzione Quadro dichiarino espressamente l'esistenza della collaborazione tra Area Science Park ed ENEA nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno, in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

Art. 10

(Riservatezza)

Le Parti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti la massima riservatezza su tutte le informazioni, le idee di ricerca, gli approcci, le metodologie, i *tools*, le analisi, i rapporti, gli studi, il *know-how*, i documenti e i dati di natura tecnica, scientifica e organizzativa relativi all'altra Parte, nonché sui dati, informazioni e risultati dell'attività oggetto della presente Convenzione Quadro, che siano qualificati come confidenziali o che ragionevolmente possano essere identificati come tali (di seguito indicate per brevità "Informazioni Riservate").

Ciascuna della Parti si impegna altresì a non riprodurre e utilizzare per fini diversi da quelli previsti dalla presente Convezione Quadro le Informazioni Riservate che le siano state fornite e/o rivelate dall'altra Parte o che abbia comunque acquisito nell'esecuzione delle attività attuative della presente

Convezione.

Ciascuna delle Parti si impegna, in particolare, a:

- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi Informazione Riservata trasmessa loro dall'altra Parte, senza il preventivo consenso scritto della Parte titolare delle informazioni stesse, fatta eccezione per le informazioni, le decisioni, le notizie e i dati per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione;
- conservare con la massima cura e diligenza le Informazioni Riservate, limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso al personale direttamente coinvolto nelle attività attuative della presente Convenzione Quadro; detti soggetti dovranno essere previamente informati del carattere confidenziale delle informazioni e impegnarsi a rispettare, nelle forme che verranno meglio definite da ciascuna Parte, gli obblighi di riservatezza previsti dalla presente Convenzione Quadro ed eventualmente dagli Accordi attuativi;
- non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi Informazione Riservata trasmessa dall'altra Parte, per fini diversi da quanto previsto dalla presente Convenzione Quadro, senza il preventivo consenso scritto della Parte titolare delle informazioni stesse;
- astenersi dal copiare, duplicare, riprodurre o registrare in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo le Informazioni Riservate, salvo che nella misura strettamente necessaria ai fini delle attività attuative della presente Convenzione Quadro.

Su richiesta di ciascuna Parte, l'altra Parte restituirà immediatamente tutti i documenti contenenti le Informazioni Riservate ovvero, sempre su richiesta, ne distruggerà qualsiasi copia o riproduzione.

Resta inteso che le Informazioni Riservate rimarranno di esclusiva proprietà della Parte che le fornisce e che nessuna disposizione della presente Convenzione Quadro o altra dichiarazione formulata nell'espletamento delle attività potrà essere interpretata come concessione di licenza o qualsivoglia altro diritto sulle informazioni stesse.

Gli obblighi di cui al presente articolo sopravviveranno alla cessazione della presente Convenzione Quadro, per qualsiasi ragione intervenuta, e dovranno essere rispettati per un periodo di ulteriori cinque (5) anni.

La violazione degli impegni di riservatezza a opera di una della Parti darà diritto all'altra Parte di risolvere la presente Convenzione Quadro e gli eventuali Accordi attuativi già stipulati. La Parte non inadempiente dovrà darne comunicazione scritta, a mezzo PEC, all'altra Parte e la presente Convenzione Quadro si considererà risolta al ricevimento della comunicazione. È fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo.

Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate Informazioni Riservate quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato la presente Convenzione.

Art. 11

(Trattamento dei dati)

Ciascuna Parte precisa che i dati personali dei dipendenti, collaboratori, consulenti e/o incaricati dell'altra Parte e comunque tutti i dati personali di cui entrerà in possesso nel corso della stipulazione e attuazione della presente Convenzione Quadro, saranno trattati, anche tramite mezzi elettronici, nel rispetto della normativa in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati contenuta nel Regolamento n. 2016/679/UE e nel D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., come novellato dal D.Lgs. 101/2018.), unicamente allo scopo di dare attuazione alla presente Convenzione Quadro, nonché per adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e/o ordini di pubbliche autorità. I dati in questione potranno essere comunicati a soggetti a vario titolo coinvolti nelle attività di ciascuna Parte, sia in Italia che all'estero (sia in Paesi UE che extra UE), per il conseguimento delle finalità sopra indicate e in conformità alla vigente normativa.

Ciascuna Parte, nell'ambito delle attività svolte a seguito della presente Convenzione, si impegna a mantenere indenne e manlevare l'altra Parte da ogni contestazione, azione e/o pretesa avanzate nei confronti di quest'ultima o di entrambe le Parti da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze della normativa citata al comma 1 del presente articolo, non ascrivibili alla Parte che deve essere tenuta indenne.

Art. 12

(Pubblicazioni)

Area Science Park ed ENEA riconoscono che i ricercatori e/o i tecnologie/o assegnisti, coinvolti nelle attività attuative della presente Convenzione Quadro, possano pubblicare i risultati scientifici raggiunti nell'ambito di esse. In ogni caso i dati oggetto di pubblicazione saranno preventivamente concordati tra le Parti, al fine di stabilire in maniera congiunta gli ambiti di competenza e il riconoscimento della titolarità dei lavori pubblicati.

Area Science Park ed ENEA si impegnano, all'esito della disamina delle bozze della pubblicazione e della verifica dell'assenza di violazioni degli impegni di riservatezza assunti ai sensi dell'art. 10 della presente Convenzione Quadro, a non impedire né ostacolare la pubblicazione dei suddetti risultati senza giustificato motivo.

Sono fortemente incoraggiate le pubblicazioni congiunte tra le Parti, al fine di valorizzare e diffondere la nuova conoscenza che insieme produrranno.

Art. 14

(Responsabili della Convenzione Quadro)

La corretta esecuzione delle disposizioni contenute nella presente Convenzione Quadro sarà assicurata da un Responsabile nominato da ciascuna Parte.

Il Responsabile della Convenzione Quadro per Area Science Park è . ……..……..; e-mail …….

Il Responsabile della Convenzione Quadro per ENEA è…….., e-mail

Art. 15

(Durata)

La presente Convenzione Quadro avrà una durata pari a 3 (tre) anni a

decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa. La durata potrà essere prorogata per un periodo pari a ulteriori 3 (tre) anni previo accordo scritto tra le Parti, formalizzato a mezzo scambio di PEC, che dovrà intervenire 6 (sei) mesi prima della data di scadenza.

Indipendentemente dalla cessazione di efficacia o di risoluzione della presente Convenzione Quadro per qualsiasi motivo intervenuto, eventuali ulteriori e separati Accordi resteranno in vigore e continueranno a produrre i loro effetti secondo quanto riportato nelle relative condizioni.

Art. 16

(Recesso)

Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dalla presente Convenzione Quadro dando un preavviso scritto all'altra Parte non inferiore a 30 (trenta) giorni. In tal caso, gli impegni assunti nell'ambito degli Accordi attuativi dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Art. 17

(Modifiche alla Convenzione Quadro)

Le Parti potranno apportare, esclusivamente in forma scritta e previo consenso unanime delle Parti, formalizzato a mezzo scambio di PEC, eventuali modifiche alla Convenzione Quadro per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse.

Anche qualora una qualsiasi disposizione della presente Convenzione Quadro fosse dichiarata nulla, invalida o inefficace, le restanti disposizioni conserveranno pieno vigore ed efficacia, a meno che l'eliminazione della disposizione in questione distorca in modo rilevante la volontà e la finalità

espresse dalle Parti nella stipulazione della presente Convenzione. In tal caso, le Parti sostituiranno le disposizioni in difetto, ridefinendo i rispettivi diritti e obblighi nel contesto della nuova situazione.

Art. 18

(Divieto di cessione)

Nessuna Parte trasferirà i propri diritti o delegherà le proprie obbligazioni discendenti dalla presente Convenzione Quadro a terzi Parti senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte. Tale consenso non potrà essere irragionevolmente negato.

Art. 19

(Risoluzione)

Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l'estinzione degli obblighi oggetto della presente Convenzione Quadro, la stessa potrà essere risolta, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, in caso di inadempimento degli obblighi da essa derivanti ovvero per mutuo consenso risultante da atto scritto.

Art. 20

(Responsabilità per mancata conclusione degli Accordi attuativi)

Fatti salvi i limiti inderogabili di legge, ciascuna Parte non avrà nei confronti dell'altra alcuna responsabilità di qualsiasi natura, ivi inclusa quella di natura precontrattuale, per danni diretti e indiretti connessi alla mancata sottoscrizione di successivi Accordi attuativi della presente Convenzione Quadro.

Restano ferme le responsabilità, anche precontrattuali, derivanti dai successivi Accordi eventualmente stipulati sulla base della presente

Convenzione Quadro o dalla corrispondenza scambiata tra le Parti.

Art. 21

(Oneri finanziari e Costi)

La presente Convenzione Quadro non comporta flussi finanziari tra le Parti né l'erogazione di servizi contendibili.

Ciascuna Parte sopporta i costi relativi all'esecuzione delle attività di propria competenza, salvo che non sia diversamente specificato negli Accordi attuativi di cui al comma 2 dell'art. 4 e all'art. 5 della presente Convenzione.

Art. 22

(Legge applicabile e Foro competente)

La presente Convenzione è disciplinata e regolata dalle Leggi dello Stato italiano.

Le Parti si impegnano a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo un accordo, le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione della presente Convenzione Quadro sono riservate all'autorità giudiziaria territorialmente competente.

Art. 23

(Comunicazioni)

Le comunicazioni relative alla presente Convenzione dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi:

- per Area Science Park pec: protocollo@pec.areasciencepark.it
- per l'ENEA e-mail: laura.cutaia@enea.it

Art. 24

(Attività negoziale)

Le Parti dichiarano espressamente che la presente Convenzione Quadro è stata oggetto di trattativa interamente e in ogni singola sua parte.

Non trovano quindi applicazione gli artt. 1341 e 1342 del Codice civile.

Art. 25

(Registrazione)

La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26 aprile 1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

Per l'ENEA Per Area Science Park



Firmato digitalmente da PETRILLO CATERINA C=IT